

DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 del 27 marzo 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE SALERNO - Autorizzazione provvisoria alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Pubblica Illuminazione dell'area P.I.P. alla località Pezza Grande lotto n.1 nel Comune di Eboli.

Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno

PREMESSO:

- che con istanza del 09.05.2005 n. 14081, corredata da relazione tecnica e disegni, il Comune di Eboli ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775 e dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.65 n° 342, dei Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione dell'area P.I.P. alla località "Pezza Grande" lotto n°1 nel Comune di Eboli e nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, lo stesso Comune, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità.
- che avverso la predetta istanza non risultano presentati reclami ed opposizioni durante l'istruttoria esperita dal Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;
- che, allo stato degli atti, non è ancora possibile provvedere in merito al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato elettrodotto in quanto mancano i pareri indicati nel successivo considerato.

CONSIDERATO:

- che il Comune di Eboli ha ottenuto i nulla osta da parte delle autorità e degli Enti sotto indicati:
 - il Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Napoli in data 05/07/07 con prot. n° 0011865;
 - il Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Campania" – Ufficio Affari Generali in data 12/12/07 con prot. n° 7140;
 - la Soprintendenza Archeologica per la provincia di Salerno in data 30/11/2006 con prot. n° 13469/33D;
- che il Comune di Eboli ha trasmesso, la relata dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'istanza di cui trattasi alla quale non sono state fatte opposizioni;
- che il Comune di Eboli in data 13/09/2007 ha rilasciato il N.O. ai sensi della legge n° 65 del 01.09.1981 e n°10 del 23.02.1982;
- che il Comune di Eboli, con nota del 09/05/2005, ha dichiarato:
 - che l'impianto non interferisce con linee telefoniche, strade statali, acque pubbliche, ferrovie statali o private, impianti di risalita o comunque con opere pubbliche di grosso rilievo;
 - che la zona in cui sarà realizzata la linea non è interessata dall'Ufficio Minerario per gli idrocarburi e dal Distretto Minerario del Corpo delle Miniere, Parchi Nazionali, Parchi Regionali e Riserve Naturali;
 - che l'elettrodotto non interessa zone con particolari vincoli (usi civici, paesaggistici, ambientali, archeologici, idrogeologici);
- che allo stato degli atti mancano i seguenti nulla osta per poter rilasciare l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato elettrodotto:
 - il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche (nulla osta definitivo all'esercizio);
 - l'Amministrazione Provinciale di Salerno Ufficio Foreste;

- L'Enel Direzione Distribuzione Campania;

- che il Comune di Eboli ha inviato l'avviso di pubblicazione sul B.U.R.C. in data 03/12/07 n° 63;
- che, per effetto del comma 12 del D.Lgs. del 16.03.1999 n° 79, che ha abrogato i commi 1,2,3,e,5 dell'art. 9 del D.P.R. del 18.03.1965 n° 342, il Comune di Eboli ha stipulato, come previsto dall'art. 113 del T.U. 1775/33, a garanzia dei Lavori da eseguirsi, una polizza fidejussoria di € 2930,00 (Euro Duemolanovecentotrenta/00), a favore della Regione Campania, ai fini dell'emissione del presente Decreto;
- che il Comune di Eboli ha versato, in data 07.06.07 sul C.C.P.P. n° 21965181 cod. 1502 intestato alla Regione Campania, la somma di Euro 315,68, quale prima rata delle spese d'istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi di competenza, giuste Delibere di Giunta del 12/05/1995 n.2654 e del 12/07/1996 n. 5663;
- che il Comune di Eboli ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria con dichiarazione apposita in calce all'istanza citata si è impegnata ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno fissate con decreto di autorizzazione definitiva, ed a demolire le opere in caso di mancata autorizzazione;
- che i nulla osta finora ottenuti sono sufficienti ai sensi del T.U. 1775/33 all'emissione del Decreto Provvisorio;
- che l'art. 58 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i."Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità" ha abrogato la Legge n. 2359 del 25/06/1865 e s.m.i., la Legge n. 5188 del 18/12/1879, R.D. 1775 del 11/12/1933 limitatamente agli artt. 29,33,34 e 123 ed alle norme riguardanti l'espropriazione, il D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, limitatamente all'art. n. 9.

VISTO:

- il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all'Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici; che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell'art. 88 del D.P.R. 24.07.77 n° 616 (attuazione delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.75 n° 382) sono state trasferite le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;
- vista la Legge Regionale 27.10.78 n° 47, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 49 del 31.10.78, relativa all'attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Campania con il succitato D.P.R. 24.07.77 n° 616 ;
- visto il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1033 n° 1775;
- vista la Legge 06.12.1962 n° 1643 ;
- visto il D.P.R. 08.03.1965 n° 342 ;
- vista la legge 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni;
- vista la legge Regionale 19.04.1977 n° 23;
- vista la Legge Regionale 3.01.78 n. 1
- visto il D. M. n° 28 del 21/02/1988 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 339 del 28/06/1986;
- visto l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2696 del 12.05.1995;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n° 7637 del 04.12.1995;
- vista la Delibera di Giunta n° 5367 del 12.07.1996;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000;
- vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 5154 del 20/10/2000;
- vista la circolare Regionale del 12.06.2000 n° 5 ;
- visto il D.P.R. n. 327 dell' 08/06/2001;
- vista la Legge 22.02/01 n. 36 e DPCM del 8.07.03;
- vista la legge Regionale n° 7/2002;

- visto il Decreto Dirigenziale n. 1221 del 01/07/02;
- vista la L. R. n° 16 del 26.07.02;
- visto IL D. L. , n. 165 del 30.03.2001;
- vista la Delibera della Giunta della Campania n. 224 del 01/02/2008.

Ritenuta l'istanza sia meritevole di accoglimento ;

Alla stregua dell'istruttoria della Posizione Organizzativa n.12.

DECRETA

- il Comune di Eboli è autorizzato, in via provvisoria, ad eseguire i lavori di costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Pubblica Illuminazione dell'area P.I.P. alla località "Pezza Grande" lotto n°1 nel Comune di Eboli con l'obbligo, fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;
- l'autorizzazione di cui al punto precedente, per le parti di linee riguardanti opere elettriche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio, ecc. deve intendersi subordinata alle prescrizioni contenute nei nulla osta e consensi delle Autorità ed Enti interessati;
- i lavori di impianti elettrici descritti nelle premesse sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi degli artt. 113 e 115 del R. D. 1175 del 11/12/1933 e s.m.i. ed ai sensi del comma 1 lettera B degli artt. 12, 55sexies, 57, 57bis, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- che tutte le spese inerenti all'autorizzazione, oggetto del presente decreto, nonché quelle dovute per la sorveglianza siano a carico del Comune di Eboli;
- la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, di cui al citato T.U. n° 1775 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 sempre del citato T.U.;
- il Comune di Eboli viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e di eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica in parola, sollevando la Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
- il Comune di Eboli è tenuto a comunicare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno la data di inizio dei lavori con un minimo di 15 (quindici) giorni di anticipo;
- il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, avrà il compito di verificare che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità e quanto autorizzato con il presente decreto;
- di trasmettere il presente Decreto:
 - all'Ufficio BURC per la Pubblicazione;
 - al Comune di Eboli;
 - all'A.G.C LL.PP. OO.PP.;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Nicola Di Benedetto